



Ministero della Salute

UFFICIO DI GABINETTO

Ministero della Salute

GAB

0009264-P-13/11/2012

I.4.d.a/2



113309744

L1 3 NOV. 2012'

Roma.....

Al Commissario straordinario della Croce
Rossa Italiana
Via Toscana 12
00187 Roma

Oggetto: d.m. 13 novembre 2012 - regolamento elettorale interno per le elezioni nei comitati dell'Associazione Italiana della Croce Rossa

Si trasmette il decreto del Ministro della salute del 13 novembre 2012 con il quale si provvede ad emanare, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 il "Regolamento elettorale interno per le elezioni nei comitati dell'Associazione Italiana della Croce Rossa" nel testo trasmesso con nota del Commissario della CRI in data 8 novembre 2012.

Il Vice Capo di Gabinetto

(dott.ssa Anna Camera)

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE COMMISSARIO STRAORDINARIO
13.11.2012
Prot. n° CRI/CC/ 0064372/2012



Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTO l'articolo 3, comma 1, lettera b) primo periodo del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) dove si prevede che il Commissario della CRI predisponesse e trasmette al Ministro della salute entro 20 giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto uno schema di nuovo regolamento elettorale emanato dal Ministro stesso nei 10 giorni successivi;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97 e successive modificazioni, recante approvazione dello Statuto dell'Associazione italiana Croce Rossa;

VISTA la nota prot. cri/cc/0063527/2012 del 8 novembre 2012 con la quale il Commissario della CRI ha trasmesso lo schema di regolamento per l'elezione nei Comitati dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

RITENUTO che lo schema di provvedimento è coerente con gli obiettivi di riordino della CRI di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n.178 del 2012 e predisposto nel rispetto della legislazione vigente;

Emana

il "Regolamento elettorale interno per le elezioni nei comitati dell'Associazione Italiana della Croce Rossa" nel testo trasmesso con nota del Commissario della CRI in data 8 novembre 2012.

Roma, 13 NOV. 2012

Renato Balduzzi

REGOLAMENTO ELETTORALE INTERNO PER LE ELEZIONI NEI COMITATI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA

Art. 1

Indizione delle elezioni

1. Il presente regolamento interno, nel rispetto dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, disciplina le elezioni degli organi centrali e periferici dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.
2. Le elezioni sono indette con provvedimento del Commissario Straordinario; tale provvedimento fissa le date per:
 - a) l'elezione del Presidente del Comitato Locale e del Presidente del Comitato Provinciale;
 - b) l'elezione del Presidente del Comitato Regionale;
 - c) l'elezione del Presidente Nazionale e di due Vice Presidenti Nazionali.
3. Il calendario degli adempimenti elettorali è stilato ai sensi dell' articolo 21.
4. Nelle Regioni in cui vi è un solo Comitato Provinciale, al Presidente del medesimo Comitato sono attribuite anche le funzioni di Presidente del Comitato Regionale. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono eletti due Presidenti Provinciali e non si procede all'elezione del Presidente Regionale.
5. Gli adempimenti previsti dal presente regolamento si svolgono sotto la responsabilità del Commissario del Comitato e dell'Ufficio Elettorale competente per territorio, per gli aspetti di relativi competenza.
6. Le elezioni di cui al presente articolo si svolgono entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178, ad eccezione delle elezioni per il Presidente e i due Vice Presidenti Nazionali che si svolgono entro 120 giorni dalla predetta data.

Art. 2

Elettorato attivo e passivo

1. Entro 10 giorni dalla data di indizione delle elezioni il Commissario del Comitato Locale predispone gli elenchi nominativi dei soci elettori ed eleggibili.
2. Nei capoluoghi di provincia in cui non è costituito il Comitato Locale, il Commissario del Comitato Provinciale predispone gli elenchi di cui al comma 1, relativamente alle aree territoriali non di competenza di Comitati Locali esistenti.
3. Gli elenchi recano il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita del socio nonché l'indicazione del Comitato e della Componente di appartenenza.

4. Gli elenchi dei soci attivi che costituiscono l'elettorato attivo e passivo sono affissi all'albo del Comitato Locale. Nei capoluoghi di provincia in cui non è costituito il Comitato locale gli elenchi sono affissi all'albo del Comitato Provinciale.

5. Nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, gli elenchi sono affissi presso il Comitato Territoriale di riferimento e presso la sede CRI in cui ha sede il seggio elettorale decentrato.

6. Gli elenchi dei soci attivi elettori ed eleggibili sono certificati e sottoscritti dai vertici locali uscenti delle Componenti presenti nel Comitato stesso, che assumono la responsabilità in ordine alla verifica delle condizioni di elettorato di cui ai commi 8,9,10 e 11. Per gli appartenenti al Corpo Militare tale certificazione è a cura del Centro di Mobilitazione. Per le iscritte al Corpo delle Infermiere Volontarie tale certificazione è a cura dell'Ispettorato di appartenenza.

7. I soci attivi, ove ricorrano le condizioni di cui ai successivi commi 8, 9, 10 e 11, sono iscritti negli elenchi dell'elettorato attivo e o passivo dell'Unità CRI, a condizione che abbiano versato l'ultima quota associativa, fatti salvi eventuali provvedimenti formali di trasferimento intervenuti *medio tempore*.

8. La verifica della titolarità dei diritti elettorali è effettuata con riferimento alla data di svolgimento della consultazione per l'elezione dei Presidenti dei Comitati Locali e Provinciali.

9. Sono soci attivi della Croce Rossa italiana i soci di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n.97. Sono titolari di elettorato attivo i soci attivi da almeno due anni in regola con il pagamento della quota associativa. Sono titolari di elettorato passivo i soci maggiorenni attivi da almeno due anni in regola con il pagamento della quota associativa. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005 n.97, gli iscritti al Corpo Militare dell'Associazione Italiana della Croce Rossa in congedo, sono ammessi al voto, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 10 del presente articolo e ove prestino gratuitamente attività di volontariato a favore dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, nonché abbiano rinunciato ai benefici previsti per il personale del Corpo Militare richiamato in servizio attivo. Nell'ambito della attività di certificazione di cui al comma 6, il Centro di Mobilitazione verifica l'espletamento delle attività di volontariato, anche se svolte presso altre Unità territoriali CRI, acquisendo agli atti le relative attestazioni sottoscritte dai rispettivi Commissari relative agli ultimi 24 mesi.

10. Ai fini dei conteggi dell'anzianità di cui al comma 9, si considerano le seguenti decorrenze:

- a) per i soci attivi appartenenti al Corpo Militare: la data del brevetto di nomina per il personale di assistenza o la data del decreto del Presidente della Repubblica per il personale direttivo, fermo restando l'obbligo di pagamento delle quote associative degli ultimi 24 mesi;
- b) per le socie attive appartenenti al Corpo delle Infermiere Volontarie, la data del provvedimento di nomina di cui all'articolo 1737, comma 4°, del medesimo decreto, fermo restando l'obbligo di pagamento delle quote associative degli ultimi 24 mesi.
- c) per i soci attivi appartenenti alle Componenti Volontaristiche non ausiliarie delle Forze Armate, la data di iscrizione alla Componente con riferimento alla data di

versamento della quota associativa ovvero, se iscritti alla C.R.I. successivamente all'1 settembre 2009, la data dell'esame del corso formativo base di accesso di cui all'Ordinanza Commissariale n. 253 del 23 agosto 2009 e successive modificazioni, fermo restando l'obbligo di pagamento delle quote associative degli ultimi 24 mesi.

11. I periodi di riserva non interrompono la qualità di socio attivo. I periodi di sospensione disciplinare e di perdita di qualifica non sono computati ai fini dell'anzianità di servizio. Per i soci appartenenti al Corpo Militare e al Corpo delle Infermiere Volontarie i periodi di sospensione disciplinare non sono computati ai fini dell'anzianità di servizio.

Art.3

Incompatibilità ed esclusioni

1. Nel rispetto dell'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005 n.97, le cariche dell'Associazione italiana della Croce Rossa sono gratuite ed incompatibili con qualsiasi incarico retribuito dall'Associazione stessa o, al di fuori dei casi previsti dallo Statuto, con la titolarità di altre cariche associative, fatta salva la facoltà di opzione dell'interessato, da esercitarsi entro dieci giorni dalla nomina o elezione, salvo quanto previsto dal comma successivo. La nuova nomina o elezione diviene efficace solo a seguito dell'opzione.

2. Nel rispetto dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178, nel caso in cui un candidato sia eletto per più cariche rimane in carica per quella relativa alla maggiore dimensione territoriale e decade dalle altre.

3. Ai fini delle incompatibilità di cui sopra:

- a) si intendono cariche dell'Associazione quelle di Presidente a livello territoriale, Presidente Nazionale e Vice Presidente Nazionale;
- b) si intendono incarichi retribuiti dall'Associazione, tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ovvero, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ad eccezione delle collaborazioni di natura occasionale, ivi compresi i rapporti di lavoro con contratto di somministrazione. I rimborsi spese non sono considerati indennità o retribuzioni.

4. I dipendenti civili dell'Associazione e gli iscritti al Corpo Militare dell'Associazione Italiana della Croce Rossa in servizio attivo, che risultino soci attivi ai sensi della normativa vigente ed abbiano acquisito il diritto all'elettorato attivo e o passivo, possono esercitare il diritto di voto e, in caso di elezione, essi sono tenuti all'opzione entro 10 giorni dall'elezione medesima.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178, sono in ogni caso esclusi dall'elettorato passivo coloro che non avevano il requisito di socio dell'Associazione Italiana della Croce Rossa alla data di nomina a Commissario dei Comitati di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005 n.97, nonché coloro che alla data di svolgimento della consultazione per l'elezione dei Presidenti dei Comitati Locali e Provinciali non hanno compiuto la maggiore età.

Art.4

Ricorsi avverso gli elenchi degli elettori e degli eleggibili

1. Il socio attivo escluso dagli elenchi può presentare ricorso all'Ufficio Elettorale del proprio livello territoriale entro il termine perentorio di 5 giorni dall'affissione degli elenchi all'albo del Comitato di appartenenza. Il ricorso è corredato, a pena di inammissibilità, da apposita dichiarazione di autocertificazione dei requisiti. Nel caso in cui il ricorso non sia accolto o respinto nei successivi 5 giorni si intende accolto con riserva. I ricorsi accolti con riserva sono decisi in via definitiva dall'Ufficio Elettorale competente per livello territoriale, entro i successivi 5 giorni. Al ricorrente viene data notizia dell'accoglimento o del rigetto del ricorso.

2. Il ricorso può essere presentato da chiunque vanti un interesse avverso l'inserimento negli elenchi di soci che non rispondono ai requisiti prescritti dal presente articolo. Il ricorso viene definito entro 5 giorni. Al ricorrente ed al contro interessato viene data notizia dell'accoglimento o del rigetto del ricorso.

Art. 5

Elezione del Presidente Locale e del Presidente Provinciali

1. Presso ogni Comitato Locale, alla data fissata dal provvedimento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) si svolgono contestualmente e con schede separate, le elezioni delle seguenti cariche:

- a) Presidente del Comitato Locale, da eleggere tra i soci attivi appartenenti al Comitato Locale aventi diritto all'elettorato passivo ai sensi dell' articolo 2.
- b) Presidente del Comitato Provinciale, da eleggere tra i soci attivi della provincia aventi diritto all'elettorato passivo ai sensi dell' articolo 2.

2. Nei capoluoghi di provincia in cui non è costituito anche il Comitato Locale, alla data di cui al comma 1, si svolge l'elezione per la carica di Presidente del Comitato Provinciale, da eleggere tra i soci attivi della provincia aventi diritto all'elettorato passivo, ai sensi dell'articolo 2.

3. I Presidenti dei Comitati Locali sono eletti dai soci del Comitato Locale in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo. I Presidenti dei Comitati Provinciali sono eletti dai soci della provincia in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo.

Art. 6

Elezione del Presidente Regionale

- 1. Presso ogni Comitato Regionale, alla data fissata dal provvedimento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) si svolge l'elezione del Presidente Regionale,

eletto dai Presidenti dei Comitati Provinciali e Locali, tra i soci attivi della Regione aventi diritto all'elettorato passivo, ai sensi dell' articolo 2.

Art. 7

Elezione del Presidente Nazionale e di due Vice Presidenti Nazionali

1. Alla data fissata dal provvedimento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) il Commissario Straordinario convoca un'Assemblea straordinaria costituita dai Presidenti regionali, provinciali e locali eletti entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 al fine di procedere alla elezione del Presidente e dei Vice Presidenti Nazionali. L' Assemblea appena costituita procede alle elezioni.

2. L'Assemblea Straordinaria si intende validamente costituita con la presenza del 50 per cento più uno dei componenti in prima convocazione e di un terzo in seconda convocazione.

3. Nel rispetto dell'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178, l'Assemblea, presieduta dal Commissario Straordinario, elegge un Presidente Nazionale e due Vice Presidenti tra i soci attivi della CRI, aventi diritto all'elettorato passivo, ai sensi dell' articolo 2.

Art. 8

Modalità di presentazione delle candidature

1. I soci CRI interessati, presentano la propria candidatura all'Ufficio Elettorale del livello corrispondente alla carica per la quale concorrono. Alla candidatura è allegato, a pena di esclusione della candidatura stessa, il programma strategico che il candidato intende sviluppare in caso di elezione. La candidatura è ammissibile solo se sottoscritta dal candidato. La candidatura può essere presentata fino a 10 giorni prima della data di svolgimento della consultazione. La candidatura indica i recapiti del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica, ai quali l'interessato desidera ricevere ogni comunicazione relativa alla propria candidatura.

2. Si intende verificata favorevolmente la regolarità della candidatura nel caso in cui l'Ufficio elettorale territorialmente competente, entro le successive 48 ore dal ricevimento della candidatura, non fornisce alcuna contraria comunicazione all'interessato. L'Ufficio elettorale comunica i nominativi dei candidati al Comitato Regionale competente per territorio, inviando al Comitato Regionale anche il programma strategico dei singoli candidati.

3. L'elenco dei candidati per ciascun Comitato è affisso all'albo del Comitato medesimo e sul sito internet istituzionale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa. All'albo del Comitato è affisso altresì il programma strategico di cui al comma 1, del presente articolo.

4. In caso di esclusione di una candidatura, l'interessato può fare ricorso all'Ufficio elettorale di livello superiore entro il termine perentorio di 48 ore dalla comunicazione dell'esclusione. L'Ufficio elettorale decide nelle successive 48 ore.

5. I ricorsi relativi all'ammissione all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti Nazionali devono essere presentati entro il termine perentorio di 48 ore all'Ufficio elettorale centrale. L'Ufficio elettorale decide nelle successive 48 ore.

Art. 9

Uffici elettorali locali

1. Entro 10 giorni dall'indizione delle elezioni, il Commissario del Comitato Regionale, su proposta del Comitato Provinciale di riferimento, istituisce l'Ufficio elettorale locale composto da un Presidente, 2 scrutatori e un segretario. Il Commissario del Comitato Regionale provvede altresì, a designare un Presidente, uno scrutatore e un segretario supplenti. I soci componenti l'Ufficio elettorale locale, sia titolari che supplenti, non possono candidarsi alle elezioni per Presidente del Comitato Locale e per Presidente del Comitato Provinciale. I componenti gli Uffici elettorali locali devono aver compiuto il diciottesimo anno di età.

2. Il Commissario del Comitato Regionale dà notizia all'Ufficio elettorale centrale dell'avvenuta istituzione di tutti gli Uffici elettorali nei Comitati della Regione con un'unica comunicazione.

Art. 10

Uffici elettorali provinciali

1. In ogni Comitato provinciale, entro 10 giorni dall'indizione delle elezioni, il Commissario del Comitato, sentiti i vertici provinciali delle Componenti Volontaristiche, istituisce l'Ufficio elettorale provinciale composto da un Presidente, 2 scrutatori e un segretario. Il Commissario del Comitato provvede altresì a designare un Presidente, uno scrutatore e un segretario supplenti. I soci componenti l'Ufficio Elettorale provinciale, sia titolari che supplenti, non possono candidarsi alle elezioni per Presidente del Comitato locale e per Presidente del Comitato provinciale. I componenti gli Uffici Elettorali Provinciali devono aver compiuto il diciottesimo anno di età.

2. Il Commissario del Comitato dà notizia dell'avvenuta istituzione dell'Ufficio elettorale all'Ufficio elettorale del livello superiore. Il Comitato Regionale, con un'unica comunicazione, dà notizia all'Ufficio elettorale Centrale dell'avvenuta istituzione di tutti gli Uffici elettorali Provinciali della Regione.

Art. 11

Uffici elettorali regionali

1. In ogni Comitato regionale entro 10 giorni dall'indizione delle elezioni, il Commissario del Comitato, sentiti i vertici regionali delle Componenti Volontaristiche, istituisce l'Ufficio elettorale regionale composto da un Presidente, 2 scrutatori e un segretario. Il Commissario del Comitato provvede altresì a designare un Presidente, uno scrutatore e un segretario supplenti. I soci componenti l'Ufficio elettorale regionale sia titolari che supplenti, non possono candidarsi alle elezioni per Presidente di Comitato locale, provinciale o regionale. I componenti gli Uffici elettorali regionali devono aver compiuto il diciottesimo anno di età.

2. Il Commissario del Comitato regionale da notizia dell'avvenuta istituzione dell'Ufficio Elettorale all'Ufficio elettorale centrale.

Art. 12

Ufficio Elettorale Centrale

1. Il Commissario Straordinario istituisce presso il Comitato Centrale, con proprio provvedimento, l'Ufficio elettorale centrale. L'Ufficio è costituito da un Presidente, da scegliere tra i componenti dell'Avvocatura dello Stato o delle Magistrature in quiescenza, da sette membri scelti nell'Associazione in possesso di specifiche competenze giuridiche e da un ufficio di segreteria. Ad uno dei componenti dell'Ufficio viene affidata la supplenza del Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Commissario Straordinario designa altresì 2 componenti supplenti.

2. I componenti dell'Ufficio di Segreteria, laddove scelti tra dipendenti della CRI, sono proposti dal Direttore Generale.

3. I membri dell'Ufficio elettorale centrale, sia titolari che supplenti, nonché i membri dell'Ufficio di Segreteria devono avere espressamente rinunciato a candidarsi. Essi non possono essere candidati alle elezioni in qualsivoglia livello territoriale, pena l'inammissibilità della candidatura.

4. L'Ufficio elettorale centrale ha il compito di espletare le operazioni necessarie alla elezione del Presidente e dei Vice Presidenti Nazionali, nonché di dirimere internamente eventuali problematiche o contestazioni trasmesse dagli uffici elettorali periferici. L'Ufficio elettorale centrale delibera a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente, inoltre fornisce chiarimenti interpretativi relativamente all'applicazione della normativa regolante le elezioni. Il Presidente dell'Ufficio elettorale centrale, coadiuvato dagli altri sette componenti, sovrintende all'intero procedimento elettorale garantendone il buon andamento.

5. L'Ufficio elettorale centrale espleta altresì tutte le competenze ad esso attribuite dal presente Regolamento.

6. I componenti dell'Ufficio di Segreteria non partecipano alle decisioni dell'Ufficio.

Art. 13

Attività degli Uffici Elettorali

1. Gli Uffici elettorali espletano tutte le competenze ad essi attribuite dal presente Regolamento. Gli Uffici elettorali locali, regionali e centrale assolvono altresì alle funzioni di seggio elettorale.

2. Gli Uffici elettorali provinciali assolvono eccezionalmente alla funzione di seggio elettorale, ove nella Provincia non sia costituito alcun Comitato Locale ovvero, relativamente ai soci attivi non iscritti presso alcun Comitato Locale, ove non sia costituito il Comitato Locale del capoluogo di Provincia.

3. Il seggio elettorale ha sede presso il Comitato di riferimento. Limitatamente alle elezioni del Presidente e dei Vice Presidenti Nazionali, il seggio elettorale viene costituito in Roma in idoneo locale anche diverso dal Comitato Centrale della CRI.

4. Gli Uffici elettorali sono costituiti in seggio elettorale il giorno precedente a quello stabilito per la votazione, per compiere le operazioni preliminari alla espressione del voto. Ciascun seggio elettorale, appena insediato, prende in consegna le schede elettorali ed ogni altro materiale occorrente per la votazione, comprese le urne per la votazione e le cabine per l'espressione del voto. Le urne e le cabine elettorali sono messe a disposizione dal Commissario del Comitato di riferimento. Il seggio provvede all'organizzazione della sala della votazione e alla vidimazione delle schede. Tutte le schede sono vidimate da almeno un componente del seggio.

5. In ciascun seggio elettorale è installata almeno una cabina, collocata in maniera da rimanere isolata a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio, ed in grado di assicurare la segretezza del voto.

6. Compite le operazioni preliminari, il Presidente provvede a sigillare le scatole, contenenti le schede autenticate, e la stanza di votazione.

7. Il Presidente del seggio è responsabile della corretta esecuzione delle operazioni elettorali.

8. Il seggio riprende le proprie attività alle ore 08.00 del giorno stabilito per le votazioni, verifica l'integrità della chiusura del locale, nonché quella delle scatole contenenti le schede elettorali autenticate ed il loro numero, corrispondente a quello degli elettori risultanti dagli elenchi in suo possesso, e procede alla chiusura delle urne mediante sigilli contrassegnati dalle firme dei componenti del seggio. Di qualunque anomalia riscontrata viene data notizia all'Ufficio elettorale del livello territoriale superiore per gli interventi urgenti, ivi compresa la chiusura anticipata del seggio.

9. Il Presidente del seggio alle ore 09.00 dichiara aperta la votazione e ammette al voto gli elettori che si presentano previa loro identificazione.

10. Nei Comitati Locali e Provinciali la votazione si chiude alle ore 20.00, con l'espressione di voto dell'ultimo elettore presente in sala a tale ora.

11. Nei Comitati Regionali la votazione si chiude alle ore 16.00 con l'espressione di voto dell'ultimo elettore presente in sala a tale ora.

12. Il seggio elettorale per le votazioni per il Presidente Nazionale e i due Vice Presidenti, verificata la corretta costituzione dell'Assemblea, deve rimanere aperto per almeno dieci ore.

13. Tutte le votazioni possono essere chiuse prima dell'orario previsto, a condizione che tutti gli aventi diritto al voto, come risultanti dagli elenchi ufficiali dei votanti, abbiano esercitato tale diritto.

14. Nel corso della votazione l'attività del seggio non può essere sospesa per nessun motivo.

Art. 14
Seggi elettorali decentrate

1. Al fine di consentire l'espressione del voto da parte dei volontari appartenenti a Gruppi di volontari di rilevante consistenza numerica, costituiti ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 250/09 del 25 agosto 2009 e relativamente alla Componente Giovani ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 31/09 del 02 febbraio 2009, che si trovano distanti dalla sede del Comitato di appartenenza, in tutte le sedi CRI diverse da Comitato Locale o Provinciale, in cui sono presenti almeno 30 elettori, il Commissario del Comitato Territoriale di riferimento può istituire un seggio elettorale decentrato. Per le sedi CRI particolarmente disagiate il Commissario del Comitato può prescindere dal numero minimo di 30 elettori. Il Commissario del Comitato consegna al seggio un sufficiente numero di schede, nonché le urne, le cabine ed ogni altro materiale utile per lo svolgimento della consultazione.
2. Ai seggi elettorali distaccati si applicano le stesse disposizioni previste per la costituzione e il funzionamento degli altri seggi elettorali territoriali. I componenti i seggi elettorali decentrate devono aver compiuto il diciottesimo anno di età.
3. Compilate le operazioni di voto, il seggio decentrato scruta le schede e trasmette il verbale con i risultati, nonché le schede votate, all'Ufficio elettorale del Comitato Locale di riferimento o, nel caso di Gruppi direttamente afferenti ad un Comitato Provinciale, all'Ufficio elettorale provinciale.

Art. 15
Espressione del voto

1. I nomi dei candidati sono riportati in schede predisposte secondo i modelli che l'Ufficio Elettorale Centrale rende disponibili e scaricabili sul sito internet istituzionale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.
2. Nei Comitati Provinciali e Regionali gli elettori ricevono una sola scheda per l'elezione del Presidente del Comitato.
3. Nei Comitati Locali gli elettori ricevono due schede, una per l'elezione del Presidente del Comitato Locale e l'altra per l'elezione del Presidente del Comitato Provinciale.
4. Per l'elezione dei vertici nazionali gli elettori ricevono due schede, una per l'elezione del Presidente Nazionale e una per l'elezione dei Vice Presidenti Nazionali.
5. Ogni livello territoriale provvede alla riproduzione delle schede, contenenti i nominativi dei candidati, in numero sufficiente a consentire le votazioni.
6. Ad ogni elettore, previa identificazione annotata a margine dell'elenco in cui risulta incluso, viene consegnato un esemplare autenticato della scheda elettorale. Egli esprime il voto in cabina senza la presenza di altra persona. L'esercizio del diritto di voto non può essere in nessun caso delegato.

7. L'elettore inabile ad esprimere materialmente il voto, ma dotato di capacità di intendere e di volere, esibisce idonea certificazione medica, e può essere accompagnato nella cabina da persona di sua fiducia, che esprime il voto conformemente alla sua indicazione. Laddove possibile, i Comitati mettono a disposizione del seggio locali posti al piano terra o comunque tali da garantire l'espressione del voto anche a soci portatori di *handicap*.

8. Il voto viene espresso mediante apposizione di un segno dal quale si evince la volontà inequivoca di esprimere il voto per il candidato prescelto. Le schede che presentino segni atti a renderle riconoscibili sono nulle. Altresì sono nulli i voti espressi al di fuori dalla cabina. L'elettore che non ha votato nella cabina non è più ammesso al voto.

9. A ciascun livello territoriale si può esprimere un unico voto per l'elezione del Presidente.

10. Per l'elezione del Presidente nazionale e dei Vice presidenti si procede ad una votazione contestuale; l'elettore può esprimere un unico voto per l'elezione del Presidente nazionale ed un massimo di due voti per le elezioni dei Vice Presidenti.

11. L'elettore all'uscita dalla cabina ripone nell'urna la scheda votata.

Art. 16

Chiusura delle votazioni

1. Conclusa la fase delle votazioni, il seggio accerta il numero delle schede elettorali rimaste non utilizzate e quello degli elettori che non hanno partecipato al voto, verificandone la reciproca corrispondenza.

2. Lo spoglio delle schede è pubblico e ha inizio dopo il completamento delle operazioni di voto, senza interruzioni. La somma delle schede votate e non votate deve corrispondere al numero delle schede vidimate.

3. Il verbale riporta il numero di schede votate, bianche, nulle e non consegnate. Il verbale fa anche menzione delle schede contestate e delle motivazioni della loro provvisoria assegnazione. Per ciascun candidato il verbale riporta il numero di voti ottenuti.

4. Al termine dello scrutinio le schede vengono poste agli atti del Comitato mentre il verbale viene trasmesso con carattere di urgenza all'Ufficio elettorale provinciale e regionale unitamente ad una nota a firma del Presidente del seggio, che sintetizza il numero di voti ricevuti da ciascun candidato.

5. Relativamente all'elezione del solo Presidente Provinciale, il seggio elettorale provinciale assembla i risultati ottenuti, nei singoli Comitati Locali, dai candidati alla carica di Presidente Provinciale e li unisce ai voti espressi presso lo stesso Comitato Provinciale relativamente alle aree territoriali non di competenza di Comitati Locali esistenti. Di tale operazione viene redatto un verbale che viene trasmesso con carattere di urgenza all'Ufficio elettorale regionale unitamente ad una nota a firma del Presidente del seggio Provinciale, che sintetizza il numero di voti ricevuti da ciascun candidato alla carica di Presidente Provinciale.

6. Il risultato provvisorio delle votazioni viene affisso, a cura del seggio elettorale, all'albo del Comitato cui queste si riferiscono. L'affissione avviene il giorno stesso dello scrutinio. Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicità ai fini della proposizione di ricorsi.

Art. 17

Proclamazione degli eletti nei Comitati Territoriali

1. L'Ufficio elettorale regionale riceve i verbali da tutti gli Uffici elettorali locali e provinciali e, trascorsi quattro giorni dalla data della consultazione, ove non sia pervenuto alcun ricorso, provvede alla proclamazione degli eletti.

2. È proclamato eletto alla carica di Presidente il socio CRI che abbia ricevuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti viene proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità associativa quale socio attivo.

3. Avverso i risultati delle elezioni si può presentare ricorso all'Ufficio elettorale regionale entro 3 giorni dalla data della consultazione. L'Ufficio elettorale regionale decide nei successivi 3 giorni. Con la decisione sul ricorso, l'Ufficio elettorale regionale procede contestualmente alla proclamazione degli eletti alla carica di Presidente Locale o Provinciale.

4. L'Ufficio elettorale centrale riceve i verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali e, trascorsi quattro giorni dalla data consultazione, ove non sia pervenuto alcun ricorso, provvede alla proclamazioni degli eletti.

5. È proclamato eletto alla carica di Presidente il socio CRI che abbia ricevuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti viene proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità associativa quale socio attivo.

6. Avverso i risultati delle elezioni dei Presidenti Regionali si può presentare ricorso all'Ufficio Elettorale Centrale entro 3 giorni dalla data della consultazione. L'Ufficio elettorale centrale decide nei successivi 3 giorni. Con la decisione sul ricorso, l'Ufficio elettorale centrale procede contestualmente alla proclamazione degli eletti alla carica di Presidente Regionale.

7. I risultati definitivi sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Art. 18

Proclamazione degli eletti ai vertici nazionali

1. Il seggio elettorale centrale, verificato il raggiungimento del quorum costitutivo dell'Assemblea, procede allo scrutinio delle schede per la Presidenza Nazionale.

2. Successivamente vengono scrutinate le schede per l'elezione dei Vice Presidenti Nazionali. Ove il Presidente Nazionale risultato eletto sia candidato anche ad una Vice Presidenza, il verbale riporterà il numero di voti ottenuti, di cui però non si tiene conto ai fini della proclamazione degli eletti.

3. Al termine delle operazioni di scrutinio, l'Ufficio elettorale centrale stila apposito verbale e provvede a far pubblicare con carattere di urgenza sul sito internet istituzionale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa i nominativi degli eletti alle cariche di Presidente e Vice Presidenti Nazionali.

4. Avverso i risultati delle elezioni per il Presidente e i Vice Presidenti Nazionali, si può presentare ricorso all'Ufficio elettorale centrale entro 3 giorni dalla pubblicazione dei risultati sul sito istituzionale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa. L'Ufficio elettorale centrale decide nei successivi 3 giorni. Dopo 7 giorni, scaduto il termine per i ricorsi, l'Ufficio elettorale centrale procede alla proclamazione degli eletti.

5. E' proclamato eletto alla carica di Presidente Nazionale il socio CRI che abbia ricevuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti viene proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità associativa quale socio attivo.

6. Sono proclamati eletti alla carica di Vice Presidente Nazionale i due soci CRI che abbiano ricevuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti viene proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità associativa quale socio attivo.

Art.19

Elezioni suppletive

1. Non è mai consentito il subentro dei non eletti in caso di dimissioni, impedimento o cessazione delle cariche degli eletti. In tali casi si procede sempre a nuove elezioni.

Art. 20

Pubblicità del Regolamento e degli atti

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa; tale pubblicazione assolve ogni ulteriore obbligo di pubblicità. Il Regolamento è comunque diffuso a cura dei Comitati Regionali a tutti i Comitati Territoriali, per essere affisso all'albo per il periodo intercorrente tra l'indizione delle elezioni e l'elezione del Presidente Nazionale.

2. Gli atti a cura dei Comitati territoriali e degli Uffici elettorali locali, provinciali e regionali sono pubblicati all'albo del Comitato di riferimento.

3. Gli atti a cura del Comitato Centrale e dell'Ufficio elettorale centrale sono pubblicati sul sito web dell'Associazione.

4. Tali pubblicazioni assolvono gli obblighi di pubblicità.

Art. 21

Calendario degli adempimenti elettorali

1. Entro 10 giorni dalla data della sua costituzione l'Ufficio elettorale centrale emana il calendario degli adempimenti elettorali in conformità alla disciplina del presente Regolamento ed elabora la scheda elettorale-tipo nonché i facsimile di prospetti e verbali.

Art. 22

Ulteriori disposizioni organizzative

1. I Comitati Regionali vigilano sulla pubblicazione degli elenchi all'albo di ciascuna Unità e, ai fini della pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, in particolare raccolgono i nominativi dei candidati e i programmi strategici allegati alle singole candidature nonché i risultati delle elezioni per ciascun livello territoriale.

2. Il Servizio Sistemi ICT del Comitato Centrale provvede a creare un'area del sito internet istituzionale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa ove pubblicare la normativa applicabile, gli elenchi dei candidati per ciascuna Unità CRI, i risultati delle elezioni per ciascuna Unità CRI, tutte le comunicazioni del Comitato Centrale elaborate nel corso del procedimento elettorale.

3. Il Dirigente del Servizio Vigilanza Comitati Territoriali predispone le Ordinanze Commissariali di insediamento degli eletti nei Comitati Territoriali e di insediamento del Presidente e dei Vice Presidenti Nazionali.

Art. 23

Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento il Commissario Straordinario dell'Associazione Italiana della Croce Rossa non costituisce né scioglie Comitati Territoriali.

2. I vertici dei Comitati Territoriali in carica alla di entrata in vigore del presente Regolamento permangono in carica fino alla proclamazione del Presidente eletto al corrispondente livello territoriale, salvo casi di forza maggiore. All'atto dell'insediamento del Presidente eletto si procede ad un formale passaggio di consegne.

3. Nel caso di mancato rispetto da parte dei Commissari in carica ai livelli locale, provinciale e regionale degli adempimenti di loro competenza ai sensi del presente regolamento interno nei termini stabiliti dal calendario di cui all'articolo 21, i Commissari del livello immediatamente superiore intervengono in via sostitutiva, dandone comunicazione al Commissario straordinario.